

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PARRI, TERRACINI, VALORI, MACCARRONE Antonino, ADAMOLI, ANDERLINI, LI VIGNI, GIANQUINTO, FABIANI, BONAZZI, PREZIOSI, BERTOLI, PERNA, MENCHINELLI, BORSARI, GUANTI, PIOVANO, SOTGIU, PIRASTU, RENDA, FABBRINI, FORTUNATI e VENANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1969

Finanza delle Regioni a statuto ordinario

ONOREVOLI SENATORI. — Sono trascorsi nove mesi dall'inizio della nuova legislatura e ancora il Governo non si è deciso a sottoporre al Parlamento il disegno di legge per la finanza regionale che pure le forze di centro-sinistra si erano impegnate, anche con una norma della stessa legge elettorale, a presentare tempestivamente, in modo da poterla approvare entro la data delle elezioni fissata per l'autunno prossimo.

Poichè non manca chi spera di creare ulteriori remore alla attuazione dell'ordinamento regionale con una interpretazione che tende ad assumere l'anzidetta norma come condizionamento per le elezioni regionali anzichè come impegno per una tempestiva iniziativa di Governo, riteniamo sia giunto il momento per il Parlamento di rompere gli indugi e di affrontare il problema della finanza regionale.

Di qui il presente disegno di legge che si propone di offrire allo scopo una base di discussione.

Ci auguriamo che il Parlamento raccolga l'iniziativa *con procedura d'urgenza*. Diversamente, trascorrendo altro tempo, si rappresenterebbe quale unica soluzione possibile la proposta già altre volte avanzata di an-

dare comunque alle elezioni regionali disponendo dei fondi previsti nel bilancio statale, salvo subito dopo approntare un provvedimento finanziario adeguato, anche con la collaborazione degli stessi Consigli regionali.

* * *

Venendo al merito dell'unito disegno di legge, si potrebbe obiettare che esso non offre al problema della finanza regionale soluzioni permanenti e definitive.

Rispondiamo anzitutto che il progetto che proponiamo costituisce, a nostro avviso, lo strumento che la situazione richiede: uno strumento cioè semplice e snello, per una discussione rapida quale i tempi ristretti necessariamente impongono.

In secondo luogo, riteniamo che una soluzione permanente e definitiva della finanza regionale non possa concepirsi che in organico collegamento con la riforma tributaria e con tutta la riforma della finanza pubblica (erariale e locale), in una visione più completa della redistribuzione generale dei compiti tra Stato, Regioni ed Enti locali.

Pertanto, il fondamentale sta, oggi, nel dare al problema una soluzione realistica che,

pur nei limiti della vigente strumentazione, *prefigurati* i giusti rapporti da stabilire tra Stato e Regioni. E su questo riteniamo che il progetto dia adeguate risposte. Bastino alcune note sui punti fondamentali.

* * *

Questione preliminare al discorso finanziario è il discorso sul tipo di Regione che si vuole: un'istanza in più nell'attuale assetto centralistico, oppure una trasformazione radicale dello Stato su basi autonomistiche e decentrate? Dalla risposta dipendono i poteri e le funzioni della Regione e, conseguentemente, le *dimensioni*, il *tipo* e i *tempi* delle risorse finanziarie da attribuire.

In questo collegamento tra funzioni e risorse sta il punto su cui deve, secondo il nostro parere, prendere l'avvio tutto il discorso.

Il progetto governativo per la finanza regionale presentato nella terza legislatura prevedeva tutta una serie di norme dilazionatrici del trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni: e ciò nel presupposto che le Regioni non dovessero dapprima far nulla al di fuori degli statuti e che, successivamente, le funzioni dovessero essere trasferite alle Regioni in tempi piuttosto lunghi e non definiti. Ciò è sintomatico di una concezione distorta delle Regioni.

Bisogna partire diversamente.

Le Regioni non debbono nascere per restare paralizzate (ne deriverebbe tra l'altro subito un costo in più). Le Regioni possono e devono funzionare *subito* in quattro direzioni: programmazione regionale; esercizio dei controlli sugli enti locali; esercizio delle funzioni attinenti alle materie indicate al secondo comma dell'articolo 9 della legge del '53; esercizio delle altre funzioni che alle Regioni vengono attribuite dalle leggi già approvate (esempio, legge ospedaliera) o che nel frattempo lo saranno. Per le altre materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, si deve provvedere entro il più breve tempo possibile, indicando all'uopo un termine, naturalmente inferiore a quello dei tre anni previsti nel 1948 (vedi disposizione IV transitoria della Costituzione). Si pensa che il completo passaggio possa es-

sere realizzato per il 1° gennaio 1971, se esiste una reale volontà politica di farlo.

Occorre che tutto ciò entri nella normativa della legge per la finanza regionale, mettendo al tempo stesso in essere un meccanismo finanziario che favorisca il sollecito passaggio delle funzioni. A tal fine sembra più appropriato un meccanismo che attribuisca *subito* alle Regioni la dotazione di risorse necessarie per la funzione ad esse spettanti in base all'articolo 117 della Costituzione, addebitando in pari tempo alle Regioni le spese per gli uffici statali che adempiano alle funzioni attribuite alle Regioni finché queste non vengono trasferite.

È in relazione a questo tipo di impostazione che stanno le norme di cui ai commi due, tre, quattro e cinque dell'articolo 8 del disegno di legge che vi sottoponiamo.

* * *

Per quanto riguarda le dimensioni delle risorse di finanza regionale, il disegno di legge governativo della III legislatura — che continueremo ad assumere come punto di raffronto per meglio chiarire il significato della nostra impostazione — rispecchiava una concezione minimalistica del trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni, e di qui la limitatezza delle risorse attribuite alle Regioni. Analoga ispirazione è stata imposta dai Ministeri alle indagini delle Commissioni Tupini e Carbone: e di qui l'incidenza di certi calcoli sui costi aggiuntivi.

Per mettere saldamente in piedi un discorso a questo riguardo occorre, a nostro avviso, distinguere tra costi burocratici e la esigenza, invece, di una dimensione della finanza regionale che consenta di adempiere le funzioni di sviluppo economico, sociale e civile che le Regioni devono essere chiamate a svolgere. Il minor « costo » passa attraverso il massimo decentramento. Con una semplificazione e snellimento di tutta la macchina amministrativa su basi autonomistiche e decentrate, ne deriverebbero utili netti sotto ogni profilo. Conseguentemente occorre muoversi in senso opposto agli orientamenti finora espressi dagli or-

gani ministeriali ispirandosi a criteri restrittivi per i costi burocratici (che vanno non solo contenuti, ma complessivamente ridotti per quanto possibile) e ispirandosi, altresì, a criteri di massimo decentramento finanziario a sostegno del massimo decentramento delle funzioni.

Da ciò le norme previste nel presente disegno di legge agli articoli 2 e 4 che, con i tempi indicati ai commi quattro e cinque dell'articolo 9, dovrebbero condurre ad una dotazione iniziale attorno ai milletrecento miliardi (salvo naturalmente i rimborsi delle Regioni allo Stato per gli uffici relativi a funzioni regionali non trasferite) e che, successivamente, con il passaggio completo delle funzioni, previsto per il 1° gennaio 1971, dovrebbero condurre ad una dotazione più ampia in correlazione ad un ampio trasferimento delle funzioni dello Stato alle Regioni: e ciò mediante una quota supplementare variabile di compartecipazione al gettito tributario nazionale, da determinarsi via via in relazione alle necessità per lo svolgimento delle funzioni spettanti alle Regioni, da stabilirsi dal Parlamento previa intesa con le Regioni stesse.

A garantire quanti giustamente si preoccupano di evitare una dilatazione delle spese burocratiche e la sovrapposizione di spese per le stesse funzioni, sono introdotte le norme di cui agli ultimi due commi dell'articolo 10, le quali, per l'appunto, sono rivolte a:

1) trarre il personale regionale dallo Stato diminuendo corrispettivamente i ruoli organici statali;

2) ridurre i bilanci ministeriali delle spese corrispondenti alle funzioni trasferite alle Regioni.

* * *

A proposito del tipo di risorse. L'articolo 119 della Costituzione afferma che le Regioni hanno autonomia finanziaria e che le forme e i limiti di questa autonomia finanziaria sono stabiliti dalle leggi dello Stato che la coordinano con la finanza dello Stato e degli Enti locali. Indica poi, un sistema misto fatto di tributi propri e quote di tributi erariali per le spese necessarie ad adempiere le funzioni normali, nonchè di con-

tributi speciali a scopi determinati specie per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole. Chiude, infine, con il demanio ed il patrimonio delle Regioni da stabilirsi con legge della Repubblica.

Il disegno di legge governativo della III legislatura, con le modifiche della Commissione, ha ricevuto critiche da ogni parte anche sotto questo profilo. E ciò particolarmente per l'insignificanza e l'inconsistenza delle entrate autonome (tassa di concessione amministrativa, occupazione operai, contributi di miglioria); per la scarsa dinamicità delle compartecipazioni e i relativi criteri di ripartizione; per la subordinazione dei contributi a una visione programmatica accentrata; per i limiti angusti al credito e per il mancato passaggio dei beni demaniali e patrimoniali dallo Stato alle Regioni.

In ordine ai vari aspetti che involge il discorso sulla natura delle fonti ai fini di una autonomia finanziaria quale la Costituzione la delinea, si ritiene quanto segue.

1. — *Proporzioni.* — Per quanto riguarda le proporzioni tra i vari tipi di entrata risulta opportuno un equilibrio fra entrate autonome (tributi propri), entrate derivanti da quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi regionalmente, entrate derivanti da compartecipazione al provento nazionale di determinati tributi. E ciò per contemperare esigenze di autonomia, con esigenze di redistribuzione perequativa e con esigenze di acquisizione rapida delle entrate alle casse regionali evitando al massimo gli inutili e dannosi accentramenti. È in relazione a questo tipo di impostazione che si sono dosate le entrate di cui agli articoli 2 e 4 del disegno di legge.

2. — *Tributi propri.* — Sul significato da dare ai tributi propri, si ritiene che debba respingersi nettamente la tesi antiautonomistica che li vorrebbe intendere come tributi regolati e riscossi dallo Stato e soltanto « attribuiti » come gettito alle Regioni.

Riteniamo invece che ai fini di quella « autonomia finanziaria » che sancisce l'articolo 119 della Costituzione, pur nelle « for-

me e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato », la legge nazionale debba attribuire alle Regioni strumenti di prelievo riconoscendo alle Regioni stesse un'autonomia per regolarli e manovrarli, specie per ciò che concerne le aliquote, le esenzioni e facilitazioni: autonomia superiore indubbiamente a quella ad esempio oggi riconosciuta ai Comuni, e adeguata al ruolo politico, economico, legislativo delle Regioni.

Un problema indubbiamente si pone per gli organi di accertamento, contenzioso e riscossione. Si tratta non solo di evitare moltiplicazioni di questi organi, ma di perseguire la loro massima semplificazione. Ma perchè ciò si realizzi non come ulteriore accentramento, bensì con un potenziamento della autonomia, occorre che accertamento, contenzioso e riscossione siano organizzati con il riconoscimento di funzioni determinanti alle Regioni per la democratizzazione generale del processo fiscale.

Questi orientamenti avremo modo di riprendere e puntualizzare in collegamento ai provvedimenti di riforma tributaria. Nella fase attuale, abbiamo ritenuto di poterli concretizzare con le proposte di cui agli articoli 3 e 5, le quali indubbiamente non esauriscono il discorso ma vogliono avere solo il significato di segnare un indirizzo, pur nei limiti dell'attuale strumentazione tributaria, che ancora deve essere riformata come vuole la Costituzione.

È sotto questa angolazione che occorre considerare i tributi propri scelti provvisoriamente (imposte sui terreni e sui fabbricati e addizionale di ricchezza mobile o tassa di circolazione) e le possibilità di manovra per essi richiesti (aliquote, esenzioni e facilitazioni) i cui limiti concreti sono evidenti ma che vogliono assumere un significato politico ai fini di un discorso futuro delle Regioni e degli enti locali, nel quadro della riforma tributaria, per le imposizioni immobiliari, mobiliari e dirette in genere.

3. — *Compartecipazioni.* — L'esigenza di una rapida acquisizione dei cespiti alle disponibilità di cassa delle Regioni, nonché la esigenza per un verso di tener dietro allo

sviluppo delle Regioni per altro verso invece di superare i ritardi e gli squilibri, ci sembra consigliano di utilizzare entrambi i tipi di compartecipazione oggi in uso per gli enti locali, e cioè: partecipazione al gettito locale di determinati tributi e partecipazione al gettito nazionale di altri. In ogni caso, le compartecipazioni devono, a nostro avviso, essere ancorate ai tributi che più possono consentire un dinamico sviluppo delle risorse a sostegno di un sempre più ampio decentramento; criteri *obiettivi* devono, altresì, essere stabiliti dalla legge per la loro ripartizione; e, infine, tempi rapidi e certi devono essere stabiliti per la loro erogazione. Questi criteri ci hanno guidato nell'elaborazione dell'articolo 4.

4. — *Contributi speciali.* — L'articolo 119 della Costituzione li prevede assegnati con leggi per scopi determinati. Alla Costituente si è detto che essi costituiscono una « fondata attesa delle Regioni e la loro assegnazione non ha luogo arbitrariamente, ma con i criteri stabiliti dalla legge ». Per questi motivi, riteniamo che possa essere giusto assegnarli in relazione ai piani di sviluppo regionali, ma riteniamo anche che l'assegnazione debba essere effettuata dal Parlamento in rapporto ad indici oggettivamente predeterminati e senza condizionamenti anti-autonomistici. A ciò per l'appunto si ispira l'articolo 6 del nostro disegno di legge.

5. — *Credito.* — Le Regioni debbono poter fare assegnamento sui contributi speciali per i compiti dello sviluppo, ma i contributi non esauriscono il problema degli investimenti ed altre esigenze straordinarie da parte delle Regioni. Queste debbono, poter ampliare gli investimenti attingendo al credito ed emettendo obbligazioni: e a tal fine debbono avere anche bilanci economici capaci di garantire operazioni di credito e di emissione di obbligazioni e sostenere gli oneri di ammortamento. In altri termini, le entrate dei tributi propri e delle quote dei tributi erariali debbono consentire di provvedere alle « funzioni normali » non « in un senso di mera conservazione o manutenzione, bensì [al fine di] imprimere un ritmo

progressivo di sviluppo, nel limite delle risorse finanziarie attribuite stabilmente alla Regione » (vedi lavori della Costituente). Di qui l'articolo 7 che prevede la possibilità di contrarre mutui ed emettere prestiti nei limiti delle entrate derivanti da tributi propri e compartecipazioni.

6. — *Demanio e patrimonio.* — I beni demaniali e patrimoniali dello Stato attinenti alle materie attribuite alla competenza legislativa e amministrativa della Regione devono passare alle Regioni. È una necessità connessa allo svolgimento delle stesse funzioni, e se assurda è la posizione di diniego assunta dagli organi ministeriali nel passato, altrettanto inaccoglibile sarebbe una tesi restrittiva. Da ciò la formulazione dell'articolo 8, che, dopo aver elencato a titolo indicativo taluni beni che appare logico a prima vista attribuire alle Regioni, conclude con

una formula generale che tende ad affermare una interpretazione lata nel trasferimento dei beni medesimi.

* * *

Questi sono i punti centrali del disegno di legge che sottoponiamo al Senato nella fiducia che possa trovare l'approvazione degli onorevoli senatori.

Ripetiamo che le soluzioni in esso indicate hanno il valore di una base di discussione. I proponenti si dichiarano disposti ad esaminare con tutte le forze regionaliste anche altre soluzioni, purchè esse siano ispirate dalla volontà di concludere urgentemente e di realizzare appieno i principi di autonomia e di decentramento sanciti dalla Costituzione, i quali costituiscono una inderogabile necessità per uno sviluppo democratico del paese e per un democratico assetto dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

FINANZA, DEMANIO E PATRIMONIO DELLE REGIONI

Art. 1.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Salvo l'assetto finanziario definitivo che sarà stabilito con legge dello Stato, sentite le Regioni, la finanza regionale è disciplinata dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Le Regioni possono applicare, come tributi propri, le seguenti imposte:

1. — *Imposte sui terreni e fabbricati.*

Sono comprese le imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati, nonchè l'imposta spe-

ciale sul reddito dei fabbricati di lusso ed ogni altra imposta derivante dalla proprietà immobiliare.

Le corrispondenti imposte erariali sono soppresse.

Le aliquote sono determinate con legge regionale entro il limite massimo di quelle previste dalle norme in vigore.

La legge regionale determina le esenzioni nonchè le riduzioni di aliquote da applicare in favore dei coltivatori diretti, coloni e compartecipanti e dei proprietari di fabbricati aventi le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare adibiti ad abitazione propria o dei soci delle cooperative.

2. — *Addizionale all'imposta di ricchezza mobile.*

Le aliquote dell'imposta erariale di ricchezza mobile, ferme restando le differenziazioni in vigore, sono ridotte di tre decimi.

Le aliquote dell'addizionale sono determinate con legge regionale non superando le riduzioni apportate all'imposta erariale a norma del comma precedente.

La legge regionale, in aggiunta alle agevolazioni vigenti, determina le esenzioni e le riduzioni di aliquote da applicare, agli effetti dell'addizionale, in favore dei redditi dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, delle piccole imprese industriali e commerciali.

Per le imprese industriali e commerciali, l'addizionale regionale grava sul reddito o sulla parte del reddito prodotto nella Regione. A tale effetto, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, vengono determinate le quote di reddito afferenti all'attività di stabilimenti ed impianti situati nel territorio di ciascuna regione.

3. — *Tassa regionale di circolazione.*

La tassa erariale di circolazione è ridotta del 50 per cento.

Le Regioni determinano, con legge regionale, l'ammontare della tassa regionale in misura non superiore al 100 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del comma precedente.

Art. 3.

All'accertamento e alla riscossione delle imposte di cui al precedente articolo 2 provvedono, per conto della Regione, gli organi ed uffici che vi sono attualmente preposti.

Art. 4.

Alle Regioni sono attribuite le seguenti partecipazioni ai tributi erariali:

1. — *Compartecipazione fissa su scala regionale.*

La quota è commisurata al 50 per cento del gettito riscosso nell'ambito di ciascuna Regione per l'imposta sulle società ed obbligazioni e per l'imposta di consumo sui tabacchi.

Le somme spettanti sono corrisposte alle Regioni mensilmente sulla base dei versamenti affluiti, in conto competenza e residui, alle Sezioni di tesoreria dello Stato.

2. — *Compartecipazione fissa su scala nazionale.*

La quota è commisurata al 50 per cento del gettito riscosso nazionalmente per l'imposta sugli oli minerali e derivati, al netto delle riscossioni effettuate nell'ambito delle Regioni a statuto speciale.

La ripartizione è effettuata per metà in proporzione ai coefficienti ottenuti per ciascuna Regione dal prodotto del numero degli abitanti per il reciproco del reddito medio per testa di abitante; per metà in proporzione ai coefficienti ottenuti per ciascuna Regione dal prodotto degli ettari di superficie agraria e forestale per il reciproco del reddito medio per ettaro.

I versamenti delle somme spettanti sono effettuati sulla base di acconti bimestrali determinati secondo il comma precedente in relazione all'introito iscritto nel bilancio dello Stato per l'imposta sugli oli minerali e derivati, salvo successivo conguaglio e liquidazione da effettuare con la chiusura dell'esercizio successivo.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. — *Compartecipazione supplementare variabile.*

Una quota non inferiore a un ventesimo del gettito complessivo nazionale delle entrate tributarie dello Stato, detratte le imposte di cui ai precedenti punti 1) e 2), è ogni anno stanziata nel bilancio dello Stato in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali delle Regioni, su proposta della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126 della Costituzione, sentiti i Consigli regionali.

Per la ripartizione si applicano gli stessi parametri indicati per la compartecipazione di cui al punto 2).

Art. 5.

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Regione, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

La Giunta, sentita un'apposita commissione, esamina la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla Giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Le Regioni possono ricorrere contro gli indebiti esoneri o le insufficienti tassazioni.

Art. 6.

I contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione saranno assegnati con legge in relazione ai piani di sviluppo economico, disposti dalle Regioni in rapporto a indici riflettenti lo stato di sviluppo oggettivamente predeterminati, su proposta della Commissione par-

lamentare per le questioni regionali, indicata dal penultimo comma dell'articolo 4.

Art. 7.

Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni per provvedere a spese d'investimento o altre esigenze straordinarie.

Alla copertura degli oneri relativi le Regioni provvedono mediante le entrate derivanti da tributi propri e partecipazioni.

Art. 8.

Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio.

Sono assegnati alle Regioni ed entrano a far parte del loro demanio i porti lacuali, le acque pubbliche ad uso potabile, irriguo ed industriale e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti e le strade di interesse regionale; sono assegnati alle Regioni ed entrano a far parte del loro patrimonio indisponibile le foreste che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati a uffici e servizi pubblici trasferiti per competenza dallo Stato alle Regioni; sono comunque trasferiti dallo Stato alle Regioni, tutti i beni e diritti patrimoniali e quelli demaniali connessi alle materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione.

La consistenza di tali beni e le modalità per la loro consegna saranno determinate con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, previa intesa con le Regioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Il primo esercizio finanziario decorre dalla data della elezione del Consiglio regionale e si chiude il 31 dicembre 1970.

Le spese relative al primo funzionamento delle Regioni sono anticipate dallo Stato sui proventi spettanti alle Regioni in conformità dell'articolo 4.

Fino a quando le Regioni non approveranno le leggi per l'applicazione dei tributi propri di cui all'articolo 2, le rispettive imposte erariali continueranno ad essere riscosse secondo le norme vigenti. In tale periodo saranno devoluti a ciascuna Regione il gettito delle imposte erariali sui terreni, sul reddito agrario, sui fabbricati e sui fabbricati di lusso riscosse nella Regione, nonchè i tre decimi del gettito dell'imposta di ricchezza mobile ed il 50 per cento del gettito della tassa di circolazione riscosse dallo Stato nell'ambito regionale. Per le imprese industriali e commerciali saranno attribuiti a ciascuna Regione i tre decimi dell'imposta di ricchezza mobile relativa alle quote di reddito afferenti agli stabilimenti ed impianti situati nel rispettivo territorio.

Entro il mese di febbraio 1970 sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di intesa con i Presidenti delle Giunte regionali, alla determinazione delle somme spettanti ai sensi del precedente comma per il periodo compreso tra la data delle elezioni dei Consigli regionali e il 31 dicembre 1969.

A partire dalla data del 1° gennaio 1970 avrà inizio l'attribuzione delle quote fisse di compartecipazione indicate ai punti 1) e 2) dell'articolo 4.

La quota di cui all'articolo 4, punto 3), decorrerà dal 1° gennaio 1971. Entro tale data saranno emanate le norme ai fini del completo passaggio alle Regioni delle funzioni ad esse spettanti.

Art. 10.

A partire dalla data del 1° gennaio 1970 saranno addebitate alle Regioni le spese relative agli uffici statali che adempiono alle funzioni attribuite alle medesime.

La determinazione di tali spese sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali, entro tre mesi dall'effettivo trasferi-

mento all'amministrazione regionale degli uffici statali.

In corrispondenza con le funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni saranno ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

Con il passaggio delle funzioni e il contemporaneo trasferimento del personale statale, degli uffici centrali e periferici, dovranno essere ridotti in misura corrispondente, i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate.

Art. 11.

La quota di partecipazione delle province al provento della tassa erariale di circolazione, prevista dalle vigenti disposizioni, è elevata a quattro quinti.